



Consiglio Regionale della Campania
Consiglio Regionale della Campania

III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

Prot. N. 29 del 1 Ottobre 2015

Alla Direzione Generale attività legislativa

Sede

Oggetto: Proposta di Legge n. 66 del 25/09/2015 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa – Legge annuale di semplificazione 2015".

Con riferimento alla proposta in oggetto si trasmettono n. 2 emendamenti a firma del sottoscritto Consigliere Avv. Gianpiero Zinzi ed altri.

Cordialità,

Il Presidente

Avv. Gianpiero Zinzi

Centro Direzionale, Isola F/8 – 80143 Napoli Tel: 081 7783321 – 3974
mail: zinzi.gia@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge n. 66 del 25/09/2015 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa – Legge annuale di semplificazione 2015".

EMENDAMENTO Art. 17

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Art. 17

Albo regionale delle imprese artigiane.

1. All'Albo regionale delle imprese artigiane, articolato su base territoriale provinciale e metropolitana, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane.
2. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Campania. Le articolazioni provinciali e metropolitane dell'Albo sono depositate presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.
3. La Regione delega alle Camere di Commercio l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.
4. L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e costituisce condizione per l'applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano.
5. Colui che intraprende l'esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese, della provincia dove ha sede l'impresa territorialmente competente, esclusivamente in via telematica, un'apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti.
6. La comunicazione di cui al comma 5, può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modifiche.

[Handwritten signatures and initials]



Consiglio Regionale della Campania

7. La comunicazione unica vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione.

8. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7 del 2007.

9. Successivamente all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, secondo le modalità la Camera di Commercio, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati.

10. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.

11. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione generale della Giunta regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'Osservatorio regionale dell'artigianato è attribuito il compito di istruire le pratiche di ricorso per la delibera della competente direzione generale della Giunta regionale. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

12. Le Camere di commercio mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese e trasmettono, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sulle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione ad imprese artigiane.

LUCIANO PASSARIELLO

Cons. Avv. Gianpiero Zinzi

ARMANDO CESARO

ERMANNO RUSSO



Consiglio Regionale della Campania

Relazione emendamento art. 18

Proposta di Legge n. 66 del 25/09/2015 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa – Legge annuale di semplificazione 2015".

In tal senso, si propone di attribuire l'istruttoria delle pratiche dei ricorsi all'Osservatorio Regionale dell'Artigianato. Prevedere l'Agenzia per le imprese – soggetto privato accreditato che svolge in nome e conto delle pubblica amministrazione attività istruttoria delle pratiche rivolte al SUAP - rappresenta l'opportunità di semplificazione notevole: gli imprenditori possono rivolgersi direttamente alle Agenzie per depositare, ad esempio, tutta la documentazione necessaria per avviare, trasformare, trasferire o chiudere l'attività di impresa. In tal senso, si propone di attribuire l'istruttoria delle pratiche dei ricorsi all'Osservatorio Regionale dell'Artigianato. Prevedere l'Agenzia per le imprese – soggetto privato accreditato che svolge in nome e conto delle pubblica amministrazione attività istruttoria delle pratiche rivolte al SUAP - rappresenta l'opportunità di semplificazione notevole: gli imprenditori possono rivolgersi direttamente alle Agenzie per depositare, ad esempio, tutta la documentazione necessaria per avviare, trasformare, trasferire o chiudere l'attività di impresa. Le Agenzie verificano la regolarità della documentazione e rilasciano la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti con una significativa riduzione di tempi e costi per l'espletamento delle procedure, ma anche una notevole ottimizzazione dei procedimenti presso i SUAP. Pertanto, i benefici sarebbero non solo in capo alle imprese ma anche in capo alle PP.AA. Si propone, quindi, di introdurre l'Agenzia per le imprese quale tramite per presentare le domande di iscrizione, trasformazione, trasferimento o chiusura dell'attività di impresa. Attribuire la competenza di decidere sul ricorso, avverso i provvedimenti delle Camere di Commercio, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane, alla direzione generale della Giunta regionale rischia di discostarsi dalle esigenze e dai bisogni del "mondo artigiano".

Il Cons. Aw. Gianpiero Zinzi

10/10/15